



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.06.2004  
COM(2004)415 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO**

**Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici**

**{SEC(2004)739}**

## 1. RELAZIONE

Con la presente comunicazione sull'agricoltura biologica e i relativi prodotti alimentari, la Commissione si propone di fare il punto della situazione attuale e definire le basi per l'elaborazione della politica da adottare in questo settore nei prossimi anni, nonché di fornire al contempo un quadro strategico generale del contributo dell'agricoltura biologica alla politica agricola comune (PAC).

Nel definire gli orientamenti generali applicabili all'agricoltura biologica occorre riconoscere il duplice ruolo che essa svolge nella società.

1. La commercializzazione dei prodotti alimentari biologici risponde alle preoccupazioni di alcuni consumatori: essa dovrebbe pertanto essere premiata dai mercati ed essere, di conseguenza, finanziata dai consumatori. Sotto questo aspetto, lo sviluppo dell'agricoltura biologica sarà disciplinato dalle regole di mercato.
2. Lo sfruttamento dei terreni agricoli secondo i principi dell'agricoltura biologica apporta, come è risaputo, benefici alla collettività, soprattutto dal punto di vista ambientale, ma anche ai fini dello sviluppo rurale e, per certi versi, può anche migliorare il benessere degli animali. Considerato sotto quest'aspetto, lo sviluppo dell'agricoltura biologica dovrebbe essere incentivato dalla società.

Per assicurare lo sviluppo duraturo del mercato è necessario mantenere l'equilibrio tra la domanda e l'offerta.

Dall'analisi della Commissione si evince che sono necessarie ulteriori iniziative volte a promuovere lo sviluppo di questo mercato. La quota attuale del mercato in esame è mediamente del 2% nell'Unione europea dei 15. Per incrementare tale percentuale o anche per mantenerla nel lungo periodo occorre prestare maggiore attenzione alle aspettative dei consumatori. Questi ultimi devono ricevere informazioni più accurate sui principi e sugli obiettivi dell'agricoltura biologica e sui suoi effetti positivi, segnatamente per l'ambiente. Allo stesso tempo è indispensabile garantire l'integrità del regime di controllo.

Lo scambio intracomunitario di prodotti biologici è ostacolato dalla molteplicità di norme differenti, nazionali e private, nonché dalla loro attuazione che può rendere molto complessa la vendita di prodotti biologici in altri Stati membri. La definizione di obiettivi comuni, l'elaborazione di un concetto multilaterale di equivalenza, una maggiore armonizzazione dei criteri di controllo e una più decisa promozione del logo comunitario contribuirebbero ad attenuare queste difficoltà.

Per promuovere l'espansione dell'agricoltura biologica, ma anche per aumentare la capacità di produzione, sono indispensabili nuove informazioni e, soprattutto, nuove tecnologie. È pertanto fondamentale assicurare la necessaria ricerca in materia di agricoltura biologica e di metodi di trasformazione. Parallelamente, deve essere migliorata la rilevazione dei dati statistici riguardanti la produzione e i mercati.

Uno degli obiettivi della riforma della PAC del 2003 consisteva nel promuovere metodi produttivi volti ad ottenere prodotti di qualità, compatibili con l'ambiente. L'agricoltura biologica è uno degli strumenti più importanti per conseguire tale obiettivo.

I produttori biologici possono attualmente beneficiare di un aiuto nell'ambito del primo pilastro della PAC, consistente in pagamenti diretti e misure di sostegno dei prezzi. Ma ancora più significativo è il fatto che l'agricoltura biologica sia pienamente integrata nella politica di sviluppo rurale del secondo pilastro della PAC e occupi un posto di rilievo nelle misure

agroambientali. La riforma della PAC del 2003 fornisce una cornice utile allo sviluppo futuro dell'agricoltura biologica e ha messo a disposizione degli Stati membri una serie di strumenti.

Sulla base della presente analisi e dei risultati già ottenuti, le principali proposte del piano d'azione mirano principalmente a:

- conseguire uno sviluppo del mercato dei prodotti alimentari biologici fondato sull'informazione, sensibilizzando i consumatori, fornendo maggiori informazioni e organizzando attività di promozione presso i consumatori e gli operatori, stimolando l'utilizzo del logo comunitario, anche per i prodotti importati, migliorando la trasparenza sulle varie norme e l'accesso alle statistiche relative alla produzione, alla domanda e all'offerta quali strumenti di elaborazione degli indirizzi politici e di commercializzazione;
- rendere più efficienti gli aiuti pubblici a favore dell'agricoltura biologica, incoraggiando gli Stati membri a ricorrere più spesso e in modo più coerente alle varie misure di sviluppo rurale, ad esempio nel quadro di piani d'azione nazionali e intensificando la ricerca in materia di agricoltura biologica;
- migliorare e rafforzare le norme comunitarie applicabili all'agricoltura biologica, le disposizioni in materia di importazioni e di controlli, definendo i principi di base dell'agricoltura biologica e aumentando la visibilità dei benefici che l'agricoltura biologica apporta alla collettività; aumentando la trasparenza e la fiducia dei consumatori; istituendo un comitato indipendente incaricato di fornire consulenza scientifica e tecnica; contribuendo ad armonizzare e rafforzare le norme in seno alle organizzazioni internazionali; migliorando le norme, ad esempio in materia di benessere degli animali; definendo norme per i settori che non sono ancora contemplati, quali l'acquacoltura o, in materia ambientale, l'uso dell'energia fossile ecc.; spiegando le norme che disciplinano il divieto dell'uso degli OGM; migliorando l'efficienza e la trasparenza del regime di controllo e infine rendendo più efficaci le disposizioni relative alle importazioni.

Maggiori informazioni sugli studi preliminari e sulle diverse azioni elencate di seguito sono disponibili nel documento di lavoro della Commissione "Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e i prodotti alimentari biologici" del giugno 2004. Il documento è consultabile su EUROPA al seguente indirizzo:

[http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/plan/index\\_it.htm](http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/plan/index_it.htm).

## **2. AZIONI**

### **2.1. Il mercato dei prodotti alimentari biologici**

#### **Azione 1**

Apportare modifiche al regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio (promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno) per dare alla Commissione maggiori possibilità di agire direttamente ai fini della realizzazione di campagne di informazione e di promozione a favore dell'agricoltura biologica.

Avviare a livello comunitario una campagna pluriennale d'informazione e di promozione destinata ad informare i consumatori, le mense pubbliche, le scuole e gli altri principali operatori della filiera alimentare sui benefici dell'agricoltura biologica, segnatamente dal punto di vista ambientale, nonché a sensibilizzare maggiormente i consumatori e promuovere il riconoscimento dei prodotti biologici, in particolare del logo comunitario.

Realizzare mirate campagne di informazione e di promozione destinate a determinate categorie di consumatori, quali i consumatori occasionali di prodotti biologici e le mense pubbliche.

Accrescere la cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni professionali al fine di elaborare una strategia comune per la realizzazione di tali campagne informative.

## **Azione 2**

Creare e gestire una banca dati in Internet per la raccolta di tutte le varie norme, private e nazionali (comprese le norme internazionali e le norme nazionali in vigore nei principali mercati di esportazione), confrontate con le norme comunitarie.

## **Azione 3**

Migliorare la rilevazione di dati statistici riguardanti la produzione e il mercato dei prodotti biologici.

## **2.2. Indirizzi politici e agricoltura biologica**

### **Azione 4**

Consentire agli Stati membri di integrare con sovvenzioni nazionali il sostegno comunitario accordato alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli che praticano metodi di agricoltura biologica.

### **Azione 5**

La Commissione metterà a punto un catalogo on line di tutte le misure comunitarie utilizzabili dal settore biologico in materia di produzione, commercializzazione e informazione.

### **Azione 6**

La Commissione raccomanda vivamente agli Stati membri di avvalersi appieno degli strumenti messi a loro disposizione dai programmi nazionali di sviluppo rurale per sostenere l'agricoltura biologica, ad esempio, tramite l'elaborazione di piani d'azione, nazionali o regionali, incentrati sulle seguenti azioni:

- stimolare la domanda di prodotti biologici mediante l'applicazione dei nuovi sistemi qualità;
- elaborare azioni volte a preservare i benefici per l'ambiente e la protezione della natura a lungo termine;
- offrire incentivi indirizzati ai produttori biologici affinché convertano l'intera azienda agricola all'agricoltura biologica, anziché limitarsi ad una conversione parziale;
- concedere ai produttori biologici le stesse possibilità di fruire degli aiuti agli investimenti offerte agli agricoltori convenzionali;
- offrire incentivi ai produttori volti a migliorare la distribuzione e la commercializzazione mediante un'integrazione della catena produttiva sulla base di accordi (contrattuali) conclusi tra i vari operatori;

- fornire sostegno ai servizi di divulgazione agricola;
- offrire attività di formazione e di istruzione a tutti gli operatori dell'agricoltura biologica, nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
- privilegiare l'agricoltura biologica come modalità di gestione nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale (senza limitare l'agricoltura biologica a queste zone).

#### **Azione 7**

Potenziare la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e dei relativi metodi di produzione.

### **2.3. Norme e controlli – salvaguardare l'integrità**

#### **Azione 8**

Accrescere la trasparenza del regolamento mediante la definizione dei principi fondamentali dell'agricoltura biologica.

#### **Azione 9**

Garantire l'integrità dell'agricoltura biologica rafforzando le norme e rispettando le scadenze previste per i periodi transitori.

#### **Azione 10**

Completare e armonizzare ulteriormente le norme in materia di agricoltura biologica:

- definendo l'elenco degli additivi e dei coadiuvanti tecnologici autorizzati nei prodotti animali trasformati;
- valutando l'opportunità di introdurre norme specifiche per i vini biologici;
- migliorando le norme in materia di benessere degli animali;
- valutando la necessità di estendere l'ambito di applicazione di tali norme ad altri settori, quali l'acquacoltura;
- valutando la necessità di migliorare gli standard ambientali (consumo energetico, biodiversità, paesaggio, ecc.).

#### **Azione 11**

Costituire un gruppo di esperti indipendenti incaricato di formulare pareri tecnici.

#### **Azione 12**

Introdurre nel regolamento (CEE) n. 2092/91 disposizioni volte a precisare:

- che i prodotti la cui etichetta indica la presenza di OGM non possono essere etichettati come prodotti biologici;
- che le soglie generali per l'etichettatura dei prodotti sono le stesse soglie applicabili in relazione alla presenza accidentale di OGM nei prodotti utilizzati nell'agricoltura biologica (ad eccezione delle sementi).

La Commissione sta valutando la necessità di stabilire soglie specifiche per le sementi utilizzate nell'agricoltura biologica e il livello al quale tali soglie devono essere fissate.

### **Azione 13**

Accrescere l'efficienza delle autorità e degli organismi di controllo adottando un approccio basato sull'analisi del rischio, in modo da concentrare gli sforzi sugli operatori che presentano i maggiori rischi in termini di frodi, e imponendo controlli incrociati nel quadro del regolamento (CEE) n. 2092/91.

### **Azione 14**

Proseguire i lavori in corso in seno al CCR per la messa a punto di metodi di campionamento e analisi utilizzabili in agricoltura biologica.

### **Azione 15**

Gli Stati membri devono esaminare la possibilità di applicare il sistema di identificazione delle parcelle agricole introdotto per la gestione della PAC ai fini della localizzazione e del controllo dei terreni coltivati secondo il metodo biologico.

### **Azione 16**

Migliorare il coordinamento tra gli organismi di controllo e tra tali organismi e le autorità competenti ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91.

### **Azione 17**

Definire uno specifico sistema di accreditamento degli organismi di controllo nel quadro del regolamento (CEE) n. 2092/91.

### **Azione 18**

La Commissione pubblicherà le relazioni annuali degli Stati membri riguardanti le attività di vigilanza sugli organismi di controllo riconosciuti, corredate di statistiche sul tipo e sul numero di infrazioni constatate.

### **Azione 19**

Intensificare gli sforzi volti ad includere altri paesi terzi nell'elenco dei paesi in regime di equivalenza, procedendo se necessario a valutazioni in loco.

Modificare il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio in materia di agricoltura biologica, sostituendo l'attuale deroga nazionale in materia di importazioni con un nuovo sistema permanente basato su valutazioni tecniche dell'equivalenza effettuate da organismi designati a tal fine dalla Comunità. Nell'ambito di questo sistema, previa opportune consultazioni, potrebbe essere stabilito a livello comunitario un elenco unico e permanente di organismi di controllo riconosciuti come equivalenti in relazione alle attività svolte nei paesi terzi che ancora non figurano nell'elenco dei paesi in regime di equivalenza.

Continuare a fare in modo che la determinazione dell'equivalenza con i paesi terzi tenga conto delle differenti condizioni climatiche e produttive e del diverso grado di sviluppo dell'agricoltura biologica in ciascun paese.

Una volta entrato in vigore questo sistema, consentire a tutti i prodotti importati l'accesso al logo comunitario.

## Azione 20

Effettuare una comparazione sistematica tra le norme comunitarie in materia di agricoltura biologica, le linee guida del Codex Alimentarius e le norme IFOAM (cfr. anche azione 2).

Intensificare gli sforzi ai fini dell'armonizzazione a livello mondiale e della definizione di una nozione multilaterale di equivalenza basata sulle linee guida del Codex Alimentarius, in cooperazione con gli Stati membri, i paesi terzi e il settore privato.

Contribuire al rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo nel quadro della politica di sviluppo dell'Unione europea, favorendo la diffusione di informazioni sulle possibilità di utilizzare strumenti di sostegno di carattere più generale a favore dell'agricoltura biologica.

Verranno prese in considerazione ulteriori misure per favorire il commercio di prodotti biologici provenienti da paesi in via di sviluppo<sup>1</sup>.

## Azione 21

Migliorare il riconoscimento delle norme e dei sistemi di controllo comunitari in materia di agricoltura biologica nei paesi terzi, ottenendo a tal fine un mandato negoziale dal Consiglio.

### 3. VALUTAZIONE DI IMPATTO

La possibilità di realizzare le azioni 19 e 21, ossia di accrescere il numero di paesi terzi in regime di equivalenza o vincolati da accordi bilaterali di mutuo riconoscimento, dipende dalla disponibilità di risorse umane.

Le azioni 1 e 7 saranno attuate nell'ambito dell'attuale dotazione di bilancio. L'azione 11, che prevede la costituzione di un gruppo di esperti indipendenti, non dovrebbe avere un impatto significativo.

Le altre azioni non incidono sul bilancio della Comunità.

Infine, l'attuazione del piano dipenderà dalla disponibilità, nei servizi della Commissione, delle risorse umane necessarie per realizzare i diversi tipi di azione previsti.

### 4. LE PROSSIME TAPPE

Il presente piano di azione rappresenta un passo in avanti nel processo volto a promuovere l'agricoltura biologica in Europa e nel resto del mondo.

Nell'elaborazione del piano la Commissione ha seguito un approccio pragmatico, cercando in primo luogo di analizzare come applicare o adattare le politiche esistenti.

La Commissione adotterà immediatamente le misure necessarie per procedere nella direzione individuata dal presente documento.

---

<sup>1</sup> A norma dell'articolo 12 dell'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, i membri accordano ai paesi membri in via di sviluppo un trattamento differenziato e più favorevole.